



Delibera n. 19614

Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“Testo unico finanziario”);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante modifiche al Testo unico finanziario, per l’attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 52, in data 3 marzo 2016;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

VISTA la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015;

VISTA la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come modificata dall’articolo 1 della Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

VISTO il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione di messaggi pubblicitari, e che modifica il Regolamento (CE) n. 809/2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 4 marzo 2016;

CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dalla Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, anche tenuto conto delle disposizioni recate dalla Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007;

CONSIDERATA l'opportunità di introdurre, nel citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, la definizione di "partecipazione in strumenti finanziari" e sostituire la definizione di "posizione lunga complessiva" in "partecipazione aggregata", di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, del citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di semplificare e razionalizzare le definizioni rilevanti per l'applicazione degli obblighi di comunicazione in materia di assetti proprietari, conformemente alle previsioni recate dalla Direttiva 2004/109/CE;

CONSIDERATA l'opportunità di uniformare, ove possibile, gli obblighi di trasparenza previsti con riferimento alle partecipazioni rilevanti in azioni, in strumenti finanziari e alla partecipazione aggregata, prevedendo le medesime soglie percentuali purché superiori al 50%;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della Direttiva 2004/109/CE consente la previsione e il mantenimento in ambito nazionale di requisiti più stringenti rispetto a quanto previsto dalla stessa Direttiva, limitatamente, tra l'altro, alle procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di assetti proprietari del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, pubblicato in data 30 novembre 2015;

CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto delle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25;

CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni alle disposizioni recate dal citato Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

CONSIDERATA l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 25, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 809/2004, tenuto conto delle disposizioni recate dal citato Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

CONSIDERATO non necessario sottoporre alla consultazione pubblica le ulteriori modifiche apportate dalla presente delibera al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche, in quanto conseguenti alle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25,

nonché alle previsioni recate dal citato Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di provvedere all'esercizio della delega regolamentare prevista dall'articolo 91-*bis*, comma 1, del Testo unico finanziario, al fine di stabilire le modalità della comunicazione alla Consob per la scelta dello Stato membro d'origine, da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25;

CONSIDERATA la necessità di garantire la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali;

CONSIDERATO in particolare che, per effetto del mutato quadro normativo di riferimento e in assenza di operazioni idonee a determinare il sorgere degli obblighi di comunicazione, talune partecipazioni, sebbene rilevanti, potrebbero non essere comunicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera;

CONSIDERATA l'opportunità di richiedere, ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115 del Testo unico finanziario, nei confronti di chiunque abbia raggiunto, superato o abbia ridotto la propria partecipazione al di sotto di una soglia rilevante, ai sensi dell'articolo 117, e dell'articolo 119, commi 1 e 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, come modificati dalla presente delibera, un'apposita comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro il termine indicato dall'articolo 4 della presente delibera, per preservare la coerenza delle informazioni disponibili al pubblico in ordine agli effettivi assetti proprietari degli emittenti quotati,

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, per l'attuazione del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015)

1. Nella Parte II, Titolo I, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo II,

1) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i

criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.”;

2) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.”;

3) all'articolo 9,

i) al comma 4, le parole “dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE” sono sostituite dalle seguenti: “dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”;

ii) al comma 5, le parole “dall'articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”;

b) nel Capo V,

1) Sezione II, all'articolo 34-*sexies*, comma 1, dopo le parole “non coerenti con il prospetto” sono aggiunte le seguenti: “, anche in conformità all'articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.”;

2) Sezione III, all'articolo 34-*octies*, comma 2, dopo le parole “nel prospetto da pubblicare” sono aggiunte le seguenti: “, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

2. Nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'articolo 56, comma 4, le parole “dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE” sono sostituite dalle seguenti: “dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

Art. 2

(Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti per il recepimento della Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013)

1. Nella Parte I, all'articolo 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, dopo le parole “dell'articolo 46, commi 1 e 4,” sono aggiunte le seguenti “dell'articolo 91-*bis*,”.

2. Nella Parte III, Titolo II, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I,

1) all'articolo 65, comma 1-*bis*, lettera *a*), numero 2), le parole “a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione Europea” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 1, lettera w-quater, numeri 3, 4 e 4-bis, del Testo unico”;

2) all’articolo 65-*octies*,

i) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani*”;

ii) al comma 5, le parole “nei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “nel comma 1”;

3) all’articolo 65-*decies*,

i) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine*”;

ii) al comma 1, alinea, le parole “numeri 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 3, 4 e 4-*bis*”, e alla lettera *b*) le parole “dopo almeno tre anni dalla precedente scelta” sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quelli indicati nella lettera a)”;

iii) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. La comunicazione per la scelta dello Stato membro d’origine è effettuata mediante invio dell’apposito modulo predisposto dall’AESFEM, anche nei casi in cui l’Italia è stato membro ospitante.”;

iv) al comma 2, le parole “numero 4” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 4 e 4-*bis*”;

4) all’articolo 65-*undecies*, comma 1, le parole “nella Comunità” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Unione”;

b) nel Capo II,

1) Sezione II, all’articolo 69-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), primo e secondo trattino, il numero “2%” è sostituito dal seguente: “3%”;

2) Sezione IV, all’articolo 72,

i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare l’emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo redatta in conformità all’Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l’assemblea.”;

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l’assemblea

convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.”;

iii) al comma 6, alinea e lettera *a)*, le parole “nei commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-*bis* e 3”;

iv) al comma 7, dopo le parole “nei commi 1,” sono aggiunte le seguenti: “1-*bis*,”;

3) Sezione V,

i) all'articolo 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. I documenti indicati dal comma 1 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per ameno dieci anni dalla prima pubblicazione.”;

ii) all'articolo 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. I documenti indicati dal comma 2 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione.”;

iii) l'articolo 82 è abrogato;

iv) all'articolo 83, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole “Banca Centrale Europea” sono aggiunte le seguenti: “, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro,”;

4) Sezione VI, all'articolo 83-*bis*, i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) nel Capo VII, all'articolo 112-*bis*, comma 1, le parole “65-*octies*” sono sostituite dalle seguenti: “65-*septies*, comma 5,”;

d) nel Capo VIII-*ter*, all'articolo 116-*novies*, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole “a tariffe accessibili” sono aggiunte le seguenti: “, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21-*bis* della Direttiva 2004/109/CE”;

3. Nella Parte III, Titolo III, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I, all'articolo 116-*terdecies*,

i) al comma 1, lettera *a)*, le parole “numeri 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 1, 3, 4 e 4-*bis*”;

ii) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente;

“b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’articolo 1, commi 2, 2-*bis* e 3, del Testo unico;”;

iii) la lettera d3) è sostituita dalla seguente:

“d3) “partecipazione aggregata”: la posizione aggregata della partecipazione in azioni e della partecipazione in strumenti finanziari;

iv) dopo la lettera d3) è aggiunta la seguente:

“d4) “partecipazione in strumenti finanziari”: la posizione aggregata della partecipazione potenziale e delle altre posizioni lunghe;”

b) nel Capo I, Sezione I,

i) all’articolo 117,

A. la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni*”;

B. al comma 1, lettera *a*), il numero “2%” è sostituito dal seguente: “3%”;

C. al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%;”;

ii) all’articolo 118, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell’articolo 117.”;

iii) all’articolo 119,

A. la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate*”;

B. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%;

b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari, al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).”;

C. al comma 2, alinea, le parole “posizione lunga complessiva” sono sostituite dalle seguenti: “partecipazione aggregata”, e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 66,6%.”;

D. al comma 3, le parole “117, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “117, commi 2 e 2-*bis*”;

E. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest’ultime, con l’indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.”;

F. il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini del calcolo della partecipazione in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.”;

G. al comma 4-*bis*, dopo le parole “riferiti agli strumenti finanziari”, è aggiunta la seguente “esclusivamente”;

H. il comma 5 è abrogato;

I. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-*bis*. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell’articolo 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest’ultime con l’indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.”;

L. il comma 6 è abrogato;

M. dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6.1. Ai fini degli obblighi informativi di cui ai commi 3-*bis* e 5-*bis*, con riferimento agli strumenti finanziari, sono indicati la scadenza e la data ovvero il periodo di esercizio.

6.2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari, che sono già stati notificati in conformità

del comma 1, sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto, riferiti alle azioni emesse dallo stesso emittente sia rilevante ai sensi dell'articolo 117.”;

N. il comma *6-bis* è sostituito dal seguente:

“*6-bis*. Ai fini del calcolo delle partecipazioni in strumenti finanziari con regolamento fisico, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.”;

O. il comma *6-ter* è abrogato;

P. il comma *6-quater* è sostituito dal seguente:

“*6-quater*. L'obbligo di comunicazione della partecipazione aggregata ai sensi del comma 2 si considera assolto quando il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto della medesima soglia è comunicato ai sensi dell'articolo 117 e non si detengono altre partecipazioni in strumenti finanziari, ovvero è comunicato ai sensi del comma 1 del presente articolo e non si detengono altre partecipazioni in azioni.”;

iv) all'articolo 119-*bis*,

A. al comma 3, lettera *a*), le parole “il termine massimo di tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il ciclo” e le parole “successivi all'operazione” sono soppresse;

B. al comma 3, lettera *c*), la parola “potenziali” è sostituita dalle seguenti: “in strumenti finanziari”, e le parole “nell'Allegato 4C” sono sostituite dalle seguenti: “nell'Allegato 4”;

C. al comma 3, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c-bis*) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-*ter*, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:

- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e
- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.”;

D. al comma 3, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

“*c-ter*) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.”;

E. al comma 4, primo e secondo alinea, la parola “azioni” è sostituita dalla seguente: “partecipazioni”;

F. il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

“4-*bis*. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.”;

G. al comma 7, il numero “2%” è sostituito dal seguente: “3%”;

H. il comma 8-*bis* è abrogato;

v) all’articolo 120, comma 1, il numero “2%” è sostituito dal seguente: “3%”;

vi) all’articolo 121,

A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all’articolo 117, comma 2”;

B. il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall’articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell’articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*.”;

C. dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell’operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data.”;

D. al comma 2, le parole “nell’Allegato 4C” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Allegato 4”;

c) nel Capo II,

i) Sezione I, all’articolo 127, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente Capo, la trasmissione alla Consob può essere effettuata, entro i termini ivi indicati, per il tramite

dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto.”;

ii) Sezione II, all'articolo 131, comma 3, il numero “2%” è sostituito dal seguente: “3%”.

4. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, all'articolo 152-*septies*, comma 3, le parole “nell'Allegato 4E” sono sostituite dalle seguenti: “nell'Allegato 4”.

Art. 3

(Modifiche agli Allegati del regolamento concernente la disciplina degli emittenti)

1. Nell'Allegato 1A, recante “*Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa*”, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, al punto n. 2 (*Documentazione da allegare alla comunicazione*), lettera A) *Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione*, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;”.

2. L'Allegato 3E, recante “*Contenuto dei verbali delle assemblee*”, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO 3E

Contenuto dei verbali delle assemblee

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:

- a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico; ove i soci partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega) risultino in numero superiore a 100, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare, sarà trasmesso alla Consob l'elenco nominativo dei partecipanti, in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati;
- b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;
- c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 135-*undecies* del Testo unico, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

- d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

le informazioni previste dalle lettere a), b), e) e d) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

- e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni e la percentuale da ciascuno possedute, distinguendo il numero di azioni e la percentuale riferita alle azioni ordinarie da quelle riferite ad altre categorie di azioni che conferiscono diritto di voto, ove presenti. L'elenco deve contenere l'indicazione dei soggetti che detengono direttamente la partecipazione e, ove possibile, dei relativi controllanti.
- f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.”.

3. Nell'Allegato 3L, recante “*Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio*”, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, al paragrafo 3 “*Requisiti per l'autorizzazione*”, punto 3.1 “*Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio*”, le parole “la diffusione” sono sostituite dalle seguenti: “lo stoccaggio”.

4. L'Allegato 4, recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, è sostituito con il nuovo Allegato 4 accluso alla presente Delibera.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le modifiche necessarie per l'attuazione del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all'articolo 1 della presente delibera, e le modifiche all'articolo 65-*decies* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, ai sensi dell'articolo 2 della presente delibera, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. Le modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti e ai relativi allegati, diverse da quelle indicate dal comma precedente, come apportate dalla presente delibera, entrano in vigore in data 1 luglio 2016.

3. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla presente delibera, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data dell'1



luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all'entrata in vigore della presente delibera, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito *internet*, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli elementi informativi necessari per la trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Allegato 4 - Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

II – MODELLI DI COMUNICAZIONE

1. **Modello 120/A** - Notifica delle partecipazioni rilevanti ex articolo 117 del regolamento n. 11971/99
 - Modalità di compilazione

2. **Modelli 120/B** - Notifica delle partecipazioni in strumenti finanziari e/o delle partecipazioni aggregate ex articolo 119 del regolamento n. 11971/99
 - Modalità di compilazione

3. **Modello 120/C** - Notifica della detenzione di strumenti finanziari (previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile) ex articolo 122-*bis* del regolamento n. 11971/99

4. **Modello TR-2** - Notifica da parte dei market maker ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c) del regolamento n. 11971/99

I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-bis, 118 e 119 del presente regolamento (RE) richiede l'utilizzo esclusivo dei modelli 120A e 120B da inviare alla società partecipata ed alla Consob. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione del modello 120A deve essere effettuata utilizzando il sistema di Teleraccolta (solo per la comunicazione alla Consob).
- Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state: *a)* consegnate direttamente; *b)* spedite per lettera raccomandata A.R.; *c)* trasmesse da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; *d)* trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@consob.it purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; *e)* inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate dalla lettera di seguito descritta.
- Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998"; inoltre, considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata diffusione al mercato, si raccomanda che venga anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it ovvero via fax al n. +39 06 8477519.
- Nel caso *d)* (invio tramite Teleraccolta), il modello 120A deve essere compilato secondo le specifiche consultabili sul portale della Consob nell'area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.
- Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 120 del RE sono adempiuti, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, mediante apposita nota da inviare alla Consob da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via raccomandata anticipata all'indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120.

**MODELLO 120 A - NOTIFICA DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI
(ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58/98)**

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 DICHIARANTE/SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA						
Persona fisica			Persona giuridica			
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	provincia	stato	Tel.	Fax:

Data dell'operazione GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): _____

Eventuali osservazioni : _____

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE									
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIA A sigla provincia iscrizione CCIAA									
PARTE 1 - DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE					PARTE 2 - DIRITTI DI VOTO EFFETTIVAMENTE ESERCITABILI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE				
Totali posseduti (A) (A=B+C+D+E)			% sul totale del capitale sociale in diritti di voto		Totali effettivamente esercitabili			% sul totale del capitale sociale in diritti di voto	
Riferibili ad azioni ordinarie possedute (B)			% sul totale dei diritti di voto ordinari		Diritti di voto ordinari effettivamente esercitabili			% sul totale dei diritti di voto ordinari	
Riferibili ad azioni privilegiate possedute (C)			% sul totale dei diritti di voto privilegiati		Diritti di voto privilegiati effettivamente esercitabili			% sul totale dei diritti di voto privilegiati	
Riferibili ad azioni a voto plurimo possedute (D)			% sul totale dei diritti di voto plurimi		Diritti di voto plurimi effettivamente esercitabili			% sul totale dei diritti di voto plurimi	
Riferibili ad azioni di altra categoria possedute (E)			% sul totale dei diritti di voto di altra categoria		Diritti di voto di altra categoria effettivamente esercitabili			% sul totale dei diritti di voto di altra categoria	
Valore nominale delle azioni		Valuta		Causale dichiarazione ¹		Codice operazione ²		Tipologia esenzione ³	Soglia interessata
CODICE ISIN	Strumento tipo (B) _____ Strumento tipo (C) _____ Strumento tipo (D) _____ Strumento tipo (E) _____			Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120 (diritti di voto posseduti) in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto			Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120 (diritti di voto effettivamente esercitabili) in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto		

¹ vedi pag. 12

² vedi pag. 13

³ vedi pag. 13

Foglio n. __

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1: PARTECIPANTE											
Persona fisica Cognome _____ nome _____ sesso _____ luogo di nascita _____ data di nascita _____ codice fiscale _____ numero iscrizione CCIAA _____ sigla provincia iscrizione CCIAA _____					Persona giuridica ragione sociale _____ eventuale sigla sociale _____ forma giuridica _____ data di costituzione _____ codice fiscale _____ numero iscrizione CCIAA _____ sigla provincia iscrizione CCIAA _____						
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono						
QUADRO 2.2: PARTECIPATA											
ragione sociale _____ forma giuridica _____ codice fiscale _____ numero iscrizione CCIAA _____ sigla provincia iscrizione CCIAA _____					eventuale sigla sociale _____ data di costituzione _____						
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono						
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante ovvero posto al vertice della catena partecipativa							A	B	C	D	E
QUADRO 2.3:											
DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI RIFERIBILI AD AZIONI:					DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:						
TITOLO DI POSSESSO	totali (A) (A=B+C+D+E)	ordinarie (B)	privilegiate (C)	a voto plurimo (D)	di altra categoria (E)	totali (A) (A=B+C+D+E)	ordinarie (B)	privilegiate (C)	a voto plurimo (D)	di altra categoria (E)	
Proprietà											
Prestatario Riportatore											
Intestazione c/terzi											
Gestione discrezionale del risparmio											
Gestione non discrezionale del risparmio											
Pegno											
Usufrutto											
Deposito											
Delega											
Trasferimento retribuito del diritto di voto											
Totale											
% sul capitale corrispondente											

N. fogli Allegato A .. N. fogli Allegato B .. N. fogli Allegato C .. N. fogli Allegato D..

SEZIONE 3: ALLEGATI**Allegato A**

Foglio n. ___

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante (solo ove rilevanti)

QUADRO 3.1 SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO						
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono	
TITOLO DI POSSESSO		DIRTTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:				
		totali (A) (A=B+C+D+E)	ordinarie (B)	privilegiate (C)	a voto plurimo (D)	di altra categoria (E)
Prestatario	Riportatore					
Gestione discrezionale del risparmio						
Pegno						
Usufrutto						
Deposito						
Delega						
Trasferimento retribuito del diritto di voto						
<i>Totale</i>						
<i>% sul capitale corrispondente</i>						

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

Foglio n. __

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

Foglio n. __

QUADRO 4.2					
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

QUADRO 4.2					
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato	Telefono

MODALITA' DI COMPILAZIONE

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Società oggetto di dichiarazione - Indicare la società quotata rispetto alla quale sussiste l'obbligo di dichiarazione, individuata con le relative informazioni anagrafiche.

Parte 1 - Indicare i diritti di voto riferibili alle azioni della società quotata possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante, in particolare:

- il numero totale di diritti di voto riferibili alle **azioni totali** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dalla totalità dei diritti di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 del RE;
- il numero di diritti di voto riferibili alle **azioni ordinarie** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni privilegiate** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni a voto plurimo** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo;
- il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni di altra categoria** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie, privilegiate o a voto plurimo.

Parte 2 - Indicare, con le medesime modalità di calcolo, i diritti di voto effettivamente esercitabili direttamente ed indirettamente dal dichiarante, al netto di eventuali diritti di voto ceduti a terzi per atti di disposizione negoziale ovvero non esercitabili per disposizioni di legge.

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

- 1 superamento della prima soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 120 del TUF (anche in caso di società neo-quotata)
- 2 successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del RE), tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza. Da utilizzare anche ove la dichiarazione sia resa dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa al fine di comunicare una variazione rilevante in capo ad una società controllata, tenuta all'obbligo ai sensi di legge.

- 3 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata non sia una PMI
- 4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate
- 5 da utilizzare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 1, del RE pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.
- 6 riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata sia una PMI ovvero ci si intenda avvalere successivamente di una delle esenzioni previste dall'art. 119-bis, del RE.

Codice operazione - Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

- A Compravendita in un mercato regolamentato
- B Compravendita fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
- C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- D Successione *mortis-causa*
- E Pegno
- F Usufrutto
- G Deposito
- H Riporto o Prestito titoli
- I Altro

“Tipologia esenzione” – In caso di comunicazioni effettuate con causale 6 indicare il numero corrispondente all'esenzione che il dichiarante intenderà applicare:

1. Esenzione di cui all'art. 119-bis, comma 3, lettera c) del RE
2. Esenzione di cui all'art. 119-bis, comma 3, lettera c-bis) del RE
3. Esenzione di cui all'art. 119-bis comma 4, del RE
4. Esenzione di cui all'art. 119-bis commi 7 ed 8 del RE

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie, dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni possedute, il relativo codice ISIN, se esistente.

Situazione precedente comunicata - Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 120 del TUF ed inserite nelle prime righe delle parti 1 e 2 del precedente modello.

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Le tavole descrivono, per coppie, le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione (una tavola per ogni relazione di partecipazione). In caso di dichiarazioni rese per variazione della percentuale di partecipazione ovvero per riduzione al di sotto della prima soglia di comunicazione, devono essere descritte esclusivamente le coppie per le quali è intercorsa una variazione rispetto alla precedente dichiarazione, per tale intendendo anche la dismissione totale delle azioni precedentemente possedute nella società quotata. Nel caso in cui la variazione sia dovuta alla perdita del controllo di una società presente nella catena partecipativa dovranno essere compilate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.

Quadro 2.1: Partecipante – Riportare i dati del dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione con la società riportata nel successivo quadro 2.2.

Quadro 2.2: Partecipata – Riportare i dati del soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal “Partecipante” di cui al precedente quadro 2.1.

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante - Indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.1 e la società partecipata di cui al soprastante quadro 2.2, facendo riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

- A** Controllo di diritto
- B** Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- C** Controllo solitario tramite patto di sindacato
- D** Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- E** Non controllo

Quadro 2.3: Azioni o quote possedute - Contiene informazioni di dettaglio su ammontare e natura della partecipazione ed evidenza ove necessario la circostanza che su tutte o parte della azioni possedute il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto (“diritti di voto non esercitabili”).

Titolo del possesso - Indicare se i diritti di voto riferibili alle azioni o quote possedute sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- prestatario (o riportatore)
- intestazione per conto terzi
- gestione discrezionale del risparmio (*)
- gestione non discrezionale del risparmio (**)
- pegno
- usufrutto
- deposito
- delega
- trasferimento retribuito dei diritti di voto

(*) Da utilizzare per dichiarazioni rese dagli intermediari che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, risultino indipendenti dall'eventuale soggetto controllante, o da qualsiasi altro soggetto, relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

(**) Da utilizzare per dichiarazioni rese dal soggetto controllante un intermediario che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione descritti nelle TAVOLE della sezione 2 e, ove necessari, dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione. In caso di eliminazione di un allegato presente nella precedente dichiarazioni sarà sufficiente inviare la tavola relativa senza la compilazione del riferito allegato inviato in precedenza.

Allegato A - Da utilizzare per indicare, ove esistente, il soggetto terzo al quale il dichiarante abbia ceduto tutti o parte dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate (da compilare solo nel caso in cui tale soggetto risulti titolare di diritti di voto in misura rilevante).

Allegato B - Da utilizzare quando le azioni o quote di proprietà di uno dei “partecipanti” sono intestate almeno in parte ad una società fiduciaria o interposta persona, indicando il relativo ammontare delle azioni o quote affidate.

Allegato C - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti fiducianti o delle interposte persone dai quali il dichiarante ha ricevuto l’intestazione dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate, nonché i dati dell’eventuale soggetto fiduciante o interposta persona che abbia ceduto al dichiarante una partecipazione rilevante.

Allegato D - Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti proprietari delle azioni della società quotata i cui diritti di voto sono esercitati dal dichiarante, nonché i dati dell’eventuale soggetto che abbia ceduto diritti di voto in misura rilevante. In caso di dichiarazioni rese da società di gestione del risparmio, ovvero da soggetti abilitati di diritto estero, indicare esclusivamente gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino singolarmente titolari di azioni in misura rilevante.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Quadro 4.1 e 4.2 - Da compilare in caso di fusione o perdita di controllo che interessino società controllate dal dichiarante e contenute in una precedente dichiarazione. Ove la fusione comporti la costituzione di una nuova società, inserire tale società nel quadro 4.1 come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate. Rappresentare, inoltre con una apposita Tavola della sezione 2 il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

MODELLO 120 B

**NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA
(ARTICOLO 119, COMMI 1, E 2 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)**

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA				
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Num.iscriz.CCIAA Sigla provincia iscrizione CCIAA	Persona giuridica Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Num.iscriz.CCIAA Sigla provincia iscrizione CCIAA			
Comune sede legale	Via	Cap	Sigla provincia	Stato
Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni: Nome e Cognome..... E.mail..... Telefono..... Fax				

DATA DELL'OPERAZIONE _____

DATA DELLA DICHIARAZIONE _____

N. FOGLI COMPLESSIVI

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

(1) Specificare la tipologia contrattuale ovvero il tipo di strumento convertibile; la relativa scadenza e la data/periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

(2) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

(3) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa - Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Data dell'operazione - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.2: Società oggetto di dichiarazione - Indicare la società quotata rispetto alla quale sussiste l'obbligo di dichiarazione, individuata con le relative informazioni anagrafiche.

Causale dichiarazione - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

- 1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 5%;
- 2 successive variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione in strumenti finanziari e aggregata già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5% (Variazioni successive);
- 3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto 5%;
- 4 altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate (es. aggiornamento volontario della partecipazione potenziale, modifica delle informazioni di dettaglio riferite alle partecipazioni potenziali e/o in strumenti finanziari fornite in precedenti dichiarazioni);
- 5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione in strumenti finanziari e di una partecipazione aggregata rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 1, del RE.

Soglia interessata - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

Codice ISIN - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN, ove esistente.

Situazione precedente comunicata – Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119-bis comma 1 e/o 119-bis, comma 2, del RE ed inserite nel quadro 2.2 del modello.

Quadro 1.2.1: “Partecipazione in strumenti finanziari e partecipazione aggregata direttamente e/o indirettamente detenuta” – Indicare la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:

- partecipazione rappresentata da diritti di voto riferibili ad azioni (artt. 117 e 118 RE)
- partecipazione potenziale (art. 119, comma 1, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento fisico (art. 119, comma 2, RE);
- partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento in contanti (art. 119, comma 2, RE);

Indicare per ciascuna delle tipologie di partecipazioni il relativo numero di diritti di voto riferibili alle azioni ovvero al sottostante in azioni degli strumenti finanziari dichiarati e la percentuale dai medesimi rappresentata sul capitale sociale corrispondente.

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O E LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA

Quadro 2.1: Soggetti che detengono direttamente la partecipazione in strumenti finanziari e/o la partecipazione aggregata – Riportare le informazioni anagrafiche del soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche laddove il medesimo coincida con il soggetto dichiarante.

Quadro 2.2.: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente detenuta”– Indicare, con i medesimi criteri utilizzati nel quadro 1.2.1, la partecipazione detenuta direttamente dal dichiarante e/o da ogni società controllata.

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata” - Qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente, indicare l’identità delle eventuali società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione. Inoltre, in occasione di successive dichiarazioni, confermare la catena partecipativa precedentemente descritta ovvero segnalarne le variazioni precisando le eventuali operazioni di perdita di controllo/fusione intercorse.

Specifiche contrattuali: indicare le informazioni richieste per ogni “tipologia di partecipazione” raggruppando, ove necessario, i diversi contratti per analoga tipologia e intervallo/data di esercizio.

MODELLO 120/C**NOTIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998****SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE	
Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99	Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99

QUADRO 1.2 DICHIARANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	Telefono
Data dell'operazione GG/MM/AAAA					

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ...

Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3							
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE							
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA							
comune sede legale		via		cap	sigla provincia	stato	Telefono
STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE							
numero totale strumenti posseduti				in % sul totale degli strumenti della medesima categoria			
numero strumenti con diritto di voto posseduti				in % sul totale degli strumenti della medesima categoria			
valore nominale		causale dichiarazione		codice operazione		situazione precedente comunicata	

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto degli strumenti finanziari

SEZIONE 2: TITOLARE DIRETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	Cap	sigla provincia	stato	Telefono	
QUADRO 2.2 PARTECIPATA						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	Via	Cap	sigla provincia	stato	Telefono	
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E	
QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI						
	TOTALE			DI CUI SENZA VOTO ⁴		
TITOLO POSSESSO	Numero Strumenti Finanziari Votanti			Numero Strumenti Finanziari Votanti		
Proprietà Intestazione c/terzi Gestione discrezione del risparmio Gestione non discrezione del risparmio Pegno Usufrutto Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto						
<i>Totale</i> In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria						

N. fogli Allegato A ...

N. fogli Allegato B ...

N. fogli Allegato C ...

N. fogli Allegato D ...

Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

QUADRO 3.1						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Strumenti Votanti			
Pegno Usufrutto Prestatario o Riportatore Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto <i>Totale</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO			Numero Strumenti Votanti			
Pegno Usufrutto Prestatario o Riportatore Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto <i>Totale</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

QUADRO 3.2						
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA						
Se interposta persona			Se società fiduciaria			
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	Stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti			
<i>Totale</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Allegato C

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3						
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione						
QUADRO 3.4						
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESSTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA						
Se persona fisica			Se persona giuridica			
Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale		via	cap	sigla provincia	stato	telefono
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti			
<i>N. strumenti</i> In % su totale strumenti della medesima categoria						

Allegato D

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5					
Numero soggetti proprietari					
QUADRO 3.6					
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono
			Numero Strumenti Votanti		
Totale <i>In %su totale strumenti della medesima categoria</i>					

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

Modello TR-2**Notifica da parte dei market maker ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c)
del regolamento n. 11971/99****1. Identità del market maker**

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)

.....

- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)

.....

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

.....

- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

.....

2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del market maker di cui al punto 1)

- Nominativo completo

.....

- Indirizzo

.....

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

.....

- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

.....

3. Motivo della notifica

Il market maker di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Il market maker di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Emittente	
------------------	--

4. Qualora il market maker di cui al punto 1 intenda esercitare attività di market making, si prega di indicare:

- l'autorità competente che ha autorizzato il market maker a norma della direttiva 2004/39/CE:

.....

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

.....

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

.....

5. Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.